

**Rapporto
delle Commissioni della gestione all'Assemblea federale
sulle ispezioni e richieste del 1980**

del 9 aprile 1981

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Annualmente, per la sessione estiva, presentiamo un rapporto orale circa la gestione del Consiglio federale e dei Tribunali federali durante l'anno precedente. Il controllo corrente effettuato nell'amministrazione durante tutto l'anno da parte delle Commissioni della gestione è oggetto di un rapporto scritto che meglio si presta a tal genere di controllo.

Vi presentiamo quindi, per la seconda volta, un rapporto concernente le principali ispezioni eseguite durante l'anno scorso e nel contempo vi informiamo succintamente sulle richieste esaminate.

Vi proponiamo di prendere atto del presente rapporto.

9 aprile 1981

In nome delle Commissioni della gestione
I presidenti:
M. Kündig, Consigliere agli Stati
H. Lang, Consigliere nazionale

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati in merito alle sue ispezioni

1 In generale

L'anno cui si riferisce il rapporto è caratterizzato, per le Commissioni della gestione, da punti ben definiti. Un gruppo di lavoro composto di membri dei due Consigli e diretto dal presidente della commissione del Consiglio degli Stati ha esaminato l'*organizzazione dell'acquisto d'armamento*. Coscienti dell'importanza di quest'esame, le Commissioni hanno pubblicato il rapporto il 6, rispettivamente, 14 novembre 1980, nel Foglio federale.

Pertanto, in questa sede menzioniamo unicamente che il Consiglio degli Stati ha preso conoscenza del rapporto il 3 dicembre 1980 e il Consiglio nazionale il 18 marzo 1981. Conseguentemente, i due Consigli hanno trasmesso le due mozioni e i postulati che invitano il Consiglio federale a trarre le conseguenze dall'indagine e a presentare entro un biennio un pertinente rapporto. Il Dipartimento militare federale (DMF) già ha tratto i primi insegnamenti e conformemente alle proposte delle Commissioni della gestione ha elaborato l'ordinanza del 23 febbraio 1981 concernente il Comitato per l'armamento e la condotta dei progetti nonché istituito un gruppo peritale per l'esame dei compiti e dello statuto delle aziende federali d'armamento.

È pure stato pubblicato il rapporto allestito dal surriferito gruppo di lavoro delle due Commissioni della gestione concernente la prassi in materia d'informazione e di tutela del segreto in seno al DMF, rapporto di cui i due Consigli hanno preso conoscenza nella sessione estiva dell'anno precedente (cfr. B.U. S 1980 II 354 segg.).

Riguardo all'indagine sulle *commissioni extraparlamentari*, rinviamo alla comunicazione fatta nella sessione estiva del 1980 (BU S 1980 II 351) e al numero 2 (qui di seguito) del rapporto della Commissione del Consiglio nazionale.

Il presente rapporto ragguaglia particolareggiatamente sui punti seguenti:

- trattamento elettronico dei dati in seno all'amministrazione federale (del 6 novembre 1980), cfr. numero 2;
- obbligo dei funzionari federali di comunicare informazioni alle Commissioni della gestione, cfr. numero 3.

Nell'anno passato in rassegna, la commissione si è pure occupata delle indagini seguenti:

- compito dell'Ufficio d'integrazione quale servizio interdipartimentale incaricato delle relazioni economiche in Europa (soprattutto con la Comunità europea);

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (l'ispezione sarà continuata con l'aiuto dell'Ufficio federale dell'organizzazione);
- compiti dell'Ufficio federale della giustizia nell'ambito della procedura legislativa amministrativa interna;
- Ufficio federale dei trasporti (l'ispezione sarà continuata con l'aiuto dell'Ufficio federale dell'organizzazione);
- PTT, visita di una direzione di circondario dei telefoni.

2 Trattamento elettronico dei dati nell'amministrazione, ispezione del servizio di coordinamento in materia d'automazione dell'Ufficio federale dell'organizzazione (UFOr)

21 In generale

Oggetto dell'ispezione è il rapporto dell'agosto 1979 sull'impiego dell'informatica nell'amministrazione, trasmesso alla commissione dall'Ufficio federale dell'organizzazione. Il rapporto verte essenzialmente sulla collaborazione tra l'ufficio centrale e i diversi utenti d'informatica nell'amministrazione.

L'informatica nell'amministrazione federale deve intervenire a promuovere una gestione efficace, economica e sicura. Le ristrettezze nell'ambito finanziario e dell'effettivo del personale come anche la rapida evoluzione tecnica, soprattutto nei campi dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi, nonché le crescenti esigenze poste all'informatica per quanto concerne il rendimento, la sicurezza e la protezione dei dati, costituiscono le condizioni essenziali giustificanti il suo impiego.

Attualmente, l'amministrazione occupa circa 800 persone che lavorano nell'informatica. Circa i due terzi degli uffici praticano il trattamento dei dati segnatamente per la registrazione, la statistica, i lavori di contabilità, i calcoli di carattere tecnico e scientifico e l'automazione. I centri di calcolo servono un numero considerevole di utenti; i servizi specializzati nel trattamento dei dati sono invece impiegati per compiti speciali. In seno all'amministrazione esistono diversi comitati di coordinamento.

L'allentamento del processo d'automazione attualmente riscontrabile è essenzialmente dovuto alla penuria di personale. Infatti, occorre un numero sempre crescente di specialisti per l'esercizio e l'adeguamento degli impianti esistenti talché ne risulta diminuita la capacità di sviluppo verso nuove applicazioni.

In diversi progetti si sono potute realizzare economie di personale; taluni posti sono stati eliminati in favore dei centri di calcolo. Ma, soprattutto, si è potuto liberare considerevoli capacità produttive proprio grazie all'automazione. Conseguentemente, l'informatica ha ampiamente contribuito a mantenere il blocco dell'effettivo del personale.

Secondo le norme del servizio di coordinamento, devono essere realizzate unicamente quelle applicazioni ben fondate e presentanti ampie possibilità di successo. All'uopo devono essere determinate le priorità e evitati imbricazioni e doppi impieghi. I mezzi finanziari devono essere impiegati con parsimonia e deve essere consolidata la posizione della Confederazione nei confronti dei fornitori. Con l'emanazione di prescrizioni-quadro e la partecipazione a corsi di formazione, devono essere adottati provvedimenti di coordinamento per i singoli progetti e i rispettivi preventivi.

All'atto della determinazione delle priorità, è raro che l'Ufficio di coordinamento respinga completamente i progetti proposti. Talvolta ne riduce l'ampiezza oppure ne aggiorna l'esecuzione. Oggigiorno, numerosi progetti si trovano in fase di realizzazione parallela. Ci si domanda quindi se non sia più opportuno accelerare le realizzazioni mediante la riduzione del numero dei progetti. L'attuale procedura presenta pur sempre il pregio di accontentare, magari con ritardo, un maggior numero di utenti. D'altronde, spesso l'accelerazione del processo è impossibilitata dalla mancanza di personale competente in seno ai servizi specializzati. L'esercito attualmente già cerca di ridurre il numero dei progetti per poterli trattare in modo più speditivo.

22

L'organizzazione dei progetti nell'ambito dell'EED

Il disciplinamento della collaborazione tra utente e specialista come anche una realizzazione in diverse fasi distinte sono gli elementi più importanti per un'organizzazione dei progetti. Le diverse fasi sarebbero le seguenti: presentazione del progetto, analisi preliminare, concezione, specificazione dei particolari, programmazione, organizzazione-quadro e introduzione.

Il sistema HERMES per l'organizzazione dei progetti (Manuale del centro di calcolo elettronico della Confederazione, metodo per lo sviluppo di sistemi) è stato approntato da un gruppo di lavoro dell'amministrazione in collaborazione con un fornitore svizzero. Gli elementi di questo sistema indicano per ciascuna fase l'oggetto e lo scopo, i risultati dei lavori, la lista delle attività, il genere di documentazione e il contenuto dei rapporti. Nell'applicazione a progetti specifici, talune fasi possono essere riunite oppure possono essere omesse talune attività.

Circa l'organizzazione dei progetti, nell'ambito dell'EED, una serie di colloqui con i diversi utenti ha consentito di mettere a fuoco taluni giudizi critici. Questi concernono l'applicazione del Manuale HERMES, l'immensa fase burocratica che esso ingenera, la doppia funzione del servizio di coordinamento quale collaboratore per l'organizzazione dei progetti, da un canto, e servizio di controllo del progetto completo, dall'altro canto, la mancanza

d'esperienza pratica di taluni collaboratori del servizio di coordinamento nonché la centralizzazione dell'allestimento dei bilanci preventivi che non consente all'utente dell'automazione di conoscere esattamente i propri costi d'esercizio annuo.

Per contro, il *servizio di coordinamento* evidenzia la facilità d'applicazione del manuale di cui si tratta e gli ottimi risultati ottenuti. Il controllo continuo è da preferirsi alla semplice sorveglianza ulteriore dei progetti in quanto consente di esercitare un'influenza più costruttiva. I collaboratori vengono a disporre di una buona formazione di base e di esperienza pratica. Per contro, mancano tempo e mezzi finanziari per il perfezionamento di questi ultimi.

23 Conclusioni e raccomandazioni della Commissione della gestione

Sul fondamento delle osservazioni testé esposte e del parere del servizio di coordinamento, la Commissione giunge alle conclusioni seguenti che presenta al Consiglio federale a titolo di raccomandazione:

- 231** L'attività di coordinamento dell'UFOr nel campo dell'informatica è generalmente auspicata. Il manuale HERMES risulta essere uno strumento utile e applicabile. Per contro, deve essere meglio spiegata agli utenti, al fine di un più proficuo impiego, la possibilità d'applicazione del manuale HERMES ai diversi progetti, segnatamente la fusione di talune fasi oppure la non considerazione di talune attività.
- 232** Per evitare il conflitto a seguito della doppia funzione del servizio di coordinamento che risulta essere collaboratore nell'organizzazione di un progetto nonché istanza di controllo per il medesimo, la competenza per il controllo deve essere delegata al collaboratore inviato dal servizio di coordinamento nell'organizzazione del progetto. In rari casi eccezionali sarà riservato un ulteriore parere contrario da parte del servizio di coordinamento.
- 233** La centralizzazione dell'allestimento dei preventivi presso l'UCFSM, è ritenuta funzionale. Occorre tuttavia fare in modo che ciascun utente sia informato in merito ai costi d'investimento e d'esercizio che esso provoca presso il centro di calcolo cui è collegato.
- 234** Deve essere promossa la formazione e il perfezionamento dei collaboratori del servizio di coordinamento. Essi devono essere ulteriormente liberati dai propri compiti onde consentire loro la partecipazione a corsi di formazione. Deve essere esaminata la possi-

bilità di occupare saltuariamente i collaboratori del servizio di coordinamento in un centro di calcolo (job rotation).

3 Obbligo dei funzionari federali di comunicare informazioni alle Commissioni della gestione

31 La sezione PTT della commissione è stata confrontata con il problema dell'obbligo di comunicazione e d'informazione. Infatti, in occasione dell'ispezione dei servizi centrali d'economia aziendale, detta sezione commissionale ha riscontrato difficoltà in quanto i funzionari erano restii nel dare informazioni. In sede esplicativa, la Divisione del contenzioso delle PTT ha affermato che spetta ai singoli funzionari federali interrogati dalla Commissione della gestione la facoltà di valutare se debbano o no presentare i documenti e dare informazioni. Orbene, l'atteggiamento dei funzionari nei confronti dell'autorità di alta vigilanza è apparso insostenibile a detta sezione. Giusta la legge sui rapporti tra i Consigli, il funzionario è svincolato dall'obbligo di serbare il segreto a talune condizioni; quindi egli è obbligato a fornire informazioni all'autorità di alta vigilanza. Le menzionate prescrizioni sono state concretizzate con le istruzioni del Consiglio federale del 29 ottobre 1975.

32 Conseguentemente, nel novembre 1979, la *commissione* ha chiesto al Consiglio federale spiegazioni in merito al numero 622 delle istruzioni riguardanti la comunicazione di informazioni, il diritto di consultare gli atti e la consegna di documenti, tenendo conto dei seguenti interrogativi:

Le istruzioni di cui si tratta sono il risultato di un accordo fra la Commissione della gestione e il Consiglio federale (DCF del 25 febbraio 1970 e 6 marzo 1972) giusta il quale è stata approntata una procedura razionale per le ispezioni. Con lettera del 18 dicembre 1969, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale già aveva chiesto al Consiglio federale di liberare i funzionari competenti dall'obbligo di serbare il segreto quando è annunciata un'ispezione e di autorizzarli, all'occorrenza, a produrre documenti ufficiali. Tale formulazione è stata recepita, in parte immutata, nei decreti del Consiglio federale.

Nel parere del 29 agosto 1979, la divisione del contenzioso della Direzione generale delle PTT pretende che l'espressione «all'occorrenza» attribuisca ai funzionari il diritto di decidere se accettare o meno la produzione di documenti e la fornitura d'informazioni. Giusta tale interpretazione, l'autorizzazione concerne unicamente il diritto di fornire informazioni alla Commissione della gestione e non l'obbligo di farlo.

Per contro, la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati

ritiene che i funzionari competenti sono generalmente liberati dall'obbligo di serbare il segreto in occasione di ispezioni e che quindi debbano dare tutte le informazioni e consentire la consultazione degli atti. Anzi essi sono autorizzati preliminarmente, ove occorra, ovverossia se la commissione di gestione o la sua sezione competente lo esiga, a consegnare i documenti. L'autorizzazione non conferisce mai un diritto a un agente bensì una competenza che contemporaneamente è un obbligo. Nella fattispecie, l'autorizzazione permette unicamente l'adempimento dell'obbligo d'informazione nei confronti di un'autorità superiore di vigilanza (art. 47^{quater}, LF sui rapporti tra i Consigli).

33 Il *Consiglio federale*, nella risposta del 29 settembre, si è associato al parere della Commissione. L'autorizzazione di cui al numero 622 delle istruzioni surriferite comporta pure un obbligo. Quindi, i funzionari competenti sono disciolti dall'obbligo di serbare il segreto durante le ispezioni da parte delle Commissioni della gestione o da talune delle loro sezioni. Inoltre, essi sono autorizzati a produrre i documenti ufficiali e devono farlo se la Commissione o la sua sezione competente lo chiede.

Tuttavia, il Consiglio federale tiene a sottolineare il fatto che detto disciplinamento speciale applicato a contare dal 1970 in occasione delle ispezioni della Commissione della gestione, sottostà alla riserva prevista all'articolo 47^{quater} capoverso 2 della legge sui rapporti tra i Consigli. Quindi, esso si permetterà, ove sia necessario, di impartire ai funzionari competenti istruzioni appropriate per quanto, in occasione di un'ispezione, vi siano interessi protetti dal summenzionato articolo. In tali casi — rari, come dimostrato dall'esperienza — il funzionario trasmette la domanda della Commissione al capo del dipartimento all'intenzione del Consiglio federale.

34 Il 6 novembre 1980, la *commissione* si è dichiarata soddisfatta di questa risposta.

II

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale sulle sue ispezioni

1 In generale

Circa l'indagine sull'*organizzazione dell'acquisto d'armamento*, svolta comunemente con la Commissione del Consiglio degli Stati, è già stato riferito nella prima parte (il rapporto è pubblicato in FF 1981 I 333).

In seguito all'incidente intervenuto in Austria concernente il servizio d'informazione, la sezione del DMF ha accertato che nel maggio 1980 il dipartimento aveva adottato i necessari provvedimenti per appurarne le cause e per determinare la parte di responsabilità a carico del colonnello Albert Bachmann. Tuttavia, il Consiglio nazionale ha incaricato la sezione di avviare un'indagine speciale in quest'affare. I risultati di quest'importante indagine sono stati pubblicati sotto il titolo «*Affare del colonnello Bachmann*, rapporto sul supplemento d'indagini del gruppo di lavoro della Commissione della gestione del Consiglio nazionale», nel Foglio federale (FF 1981 I 483). Il pertinente dibattito in Consiglio nazionale è avvenuto il 3 marzo 1981.

A seguito dell'incidente intervenuto nella centrale nucleare di Three Mile Island il 28 marzo 1979, la commissione si è nuovamente preoccupata della *sicurezza delle centrali nucleari* in Svizzera. Un primo rapporto intermediario è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale (BU N 1980 I 180). Ne seguirono delle indagini oggetto di un rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 14 novembre 1980 e di una risposta del Consiglio federale del 7 gennaio 1981, entrambi pubblicati nel Foglio federale (FF 1981 I 459) e esaminati dal Consiglio nazionale il 19 marzo 1981.

Segnaliamo parimente il rapporto delle due Commissioni della gestione in merito alla prassi dell'*informazione e della tutela del segreto* (BU 1980 II 596).

Ragguagliamo particolareggiatamente in merito agli oggetti seguenti:

- Indagine sulle commissioni extraparlamentari della Confederazione (del 21 aprile 1980) e rapporto della Cancelleria federale del 31 marzo 1981 (cfr. n. 2).
- Protezione giuridica del personale federale che costituisce un rischio per la sicurezza (rapporto e corrispondenza con il Consiglio federale), cfr. numero 3.

2 Indagine sulle commissioni extraparlamentari della Confederazione

21 Introduzione

Nel 1977, la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati aveva chiesto che, per la fine 1978, invece di presentare una lista delle commissioni di nuova istituzione e di quelle sciolte durante l'esercizio fosse allestita una lista di tutte le commissioni esistenti. Mediante un questionario inviato ai dipartimenti, la Cancelleria federale ha determinato le basi istituzionali di dette commissioni, le loro attività e la loro composizione.

Durante la sessione invernale 1979, la signora Blunschy, consigliere nazionale, e l'onorevole Matossi, consigliere agli Stati, sono stati incaricati di esaminare minuziosamente questo inventario.

In tre riunioni, la delegazione ha esaminato l'importante documentazione e ha chiesto informazioni complete riguardo a taluni singoli casi; essa ha poi discusso con il cancelliere della Confederazione in merito alle esigenze da porre per l'istituzione di commissioni extraparlamentari e in merito alla vigilanza da esercitare su dette commissioni. Il rapporto è stato adottato da entrambe le Commissioni della gestione il 21 maggio 1980.

Il Consiglio nazionale ne è stato informato verbalmente nella sessione d'estate 1980 (BU N 1980 II 593).

22 Conclusioni

Con le direttive del 3 luglio 1974 (FF 1974 II 459) e l'ordinanza del 2 marzo 1977 (RS 172.31) il Consiglio federale ha stabilito i principi per un'adeguata istituzione, un modo di lavoro razionale e un'efficace sorveglianza delle commissioni extraparlamentari.

Da uno studio condotto da R. Germann e A. Frutiger dell'Università di Ginevra, risulta che le direttive del Consiglio federale si sono ripercosse soddisfacentemente in merito al numero, all'importanza numerica e alla composizione delle commissioni extraparlamentari. Tuttavia, è dato da dubitare che il disciplinamento adottato sia sempre impiegato con la debita severità. Gli esempi recati al numero 23 suffragano il dubbio.

Talune commissioni erano già state istituite prima di poter avviare i lavori, altri invece esistono ancora nonostante l'ultimazione del lavoro. Talune contano troppi membri oppure si riuniscono soltanto raramente. Vi sono inoltre casi in cui ci si può spesso chiedere se una commissione adempie effettivamente un compito attinente alla Confederazione oppure se il compito commissionale non possa essere eseguito dal dipartimento interessato.

Riguardo ai membri di talune commissioni, s'ignora l'età e la data d'entrata nella commissione talché è impossibile verificare se sono osservate le disposizioni riguardanti la durata del mandato e il limite d'età.

Poiché il mandato dei membri delle commissioni permanenti scadeva a fine 1980, le Commissioni della gestione hanno chiesto che la rielezione sottostesse alle condizioni seguenti:

1. Siano rigorosamente applicate l'ordinanza e le direttive del Consiglio federale.
2. Siano rieletti unicamente i membri che non hanno più di 70 anni e non hanno superato il 16^o anno di mandato.
3. Le Commissioni della gestione siano informate nei casi in cui un presidente di commissione fosse eletto in deroga alla disposizione che limita la durata del mandato.
4. Prima di procedere alla rielezione dei membri di una commissione, i dipartimenti e la Cancelleria federale devono valutare l'opportunità di mantenere tale commissione (n. 276 delle direttive).
5. Per quanto possibile, le commissioni aventi funzioni analoghe siano raggruppate e il numero dei membri non superi il massimo autorizzato.
6. Prima di rinnovare il mandato delle commissioni permanenti dell'amministrazione a fine 1980, gli uffici competenti siano chiamati a indicare ai dipartimenti (o al Consiglio federale in qualità di organo eleggente) i motivi per cui i compiti affidati alla commissione non possono essere assegnati ai servizi della Confederazione; segnatamente deve precisare:
 - quali siano le conoscenze speciali dei membri della commissione (cfr. n. 211 delle direttive), oppure
 - quali cerchie o gruppi d'interessi del Paese siano rappresentati nelle commissioni (cfr. n. 213 delle direttive).
7. Siano soppresse quelle commissioni che, per la maggior parte del tempo, sono in attesa di un mandato.
8. Le commissioni non constino di più di 15 membri. Ove sia necessaria la rappresentanza dei gruppi d'interessi nazionali, la giustificazione va comunicata al dipartimento competente oppure alla Cancelleria federale. Per norma, l'effettivo di una commissione non deve superare in siffatti casi i 25 membri. Deroghe a questa disposizione devono essere ulteriormente giustificate davanti alle Commissioni della gestione (cfr. n. 222 e 223 delle direttive).
9. Se membri dell'Assemblea federale partecipano a lavori commissionali dell'amministrazione — caso eccezionale giusta il numero 23 della direttive — devono esserne indicati i motivi alle Commissioni della gestione.

10. Da un'indagine condotta dall'Università di Ginevra risulta che le minoranze di lingua neolatina sono sottorappresentate in seno alle commissioni; occorre tendere a una rappresentanza più equilibrata.
11. In caso di rinnovo, i compiti attribuiti alle commissioni devono essere definiti in modo più preciso.
12. A contare dal 1981 sarà esercitata una sorveglianza centralizzata sulle commissioni extraparlamentari in ciascun dipartimento; all'uopo sarà impiegata una forma analoga a quella approntata dalla Cancelleria federale per condurre la propria indagine nel 1978. Inoltre, deve essere precisato il numero delle riunioni indette dalla commissione durante l'anno.
13. La Cancelleria federale (ove si tratti di nomine fatte dal Consiglio federale) e i dipartimenti devono, nell'aprile 1981, far successivamente rapporto alle Commissioni della gestione circa il modo in cui sono state considerate tali esigenze. Parimenti, sarà allestita una lista delle commissioni nuovamente istituite oppure soppresse a contare dal 1978.
14. In deroga alle direttive del Consiglio federale (n. 277), lo stato delle commissioni extraparlamentari dell'anno precedente dovrà essere d'ora in poi allestito durante il terzo anno di ciascun periodo amministrativo (si indicheranno le commissioni di nuova istituzione a contare dall'inizio del periodo e quelle che sono state soppresse); la lista sarà presentata alle Commissioni della gestione per controllo; durante il primo anno del periodo successivo sarà presentato un rapporto in merito ai mutamenti intervenuti.
15. I rapporti di cui ai numeri 3, 8 e 9 vanno presentati alle Commissioni della gestione ogni due anni (all'inizio e a metà di ciascun periodo amministrativo).

23

Esempi

1. Il gruppo di lavoro incaricato dell'omologazione dei bruciatori e delle caldaie (Arbeitsgruppe Typenprüfung bei Brennern und Heizkesseln) è stato istituito a titolo di riserva. Esso infatti aspetta il risultato dei lavori del gruppo incaricato di determinare il rumore prodotto dai bruciatori e dalle caldaie (Arbeitsgruppe Lärmbegrenzung bei Brennern und Kessel). Meglio sarebbe stato rimaneggiare il secondo gruppo in modo che potesse svolgere il compito del primo gruppo dopo aver terminato i propri lavori.
2. I due gruppi incaricati del coordinamento delle indagini sociopsicologiche si occupano d'inquinamento fonico, segnatamente di quello causato dalle ferrovie e dai poligoni di tiro.

Questi gruppi dovrebbero costituire sottocommissioni della commissione peritale incaricata di determinare i valori limiti dell'inquinamento fonico (Expertenkommission zur Beurteilung von Lärmimmissionsgrenzwerten), a meno che il loro compito non possa essere svolto da funzionari dell'Ufficio federale della protezione dell'ambiente.

3. Il gruppo di lavoro incaricato d'allestire prescrizioni tecniche applicabili alle cisterne (Arbeitsgruppe für die technischen Tankvorschriften) è stato istituito troppo tempestivamente e deve ora essere sciolto in attesa che il gruppo di lavoro incaricato della revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque contro l'inquinamento da liquidi nocivi (Arbeitsgruppe für die Revision des Verordnung zum Schutze der Gewässer gegen Verunreinigung durch wassergefährdende Flüssigkeiten) abbia terminato i lavori preliminari. Per il rimanente, il campo d'attività e il numero dei membri della commissione federale per l'esame dei serbatoi devono essere limitati.
4. Il numero dei membri della commissione federale dell'alimentazione (Ernährungskommission) deve essere ricondotto da 39 a 25. Analogo provvedimento deve essere applicato alla commissione federale degli specialisti dell'alcool.
5. L'organo incaricato d'esercitare la vigilanza sul gruppo di lavoro per l'elaborazione, la pianificazione e l'analisi degli esami federali per le professioni mediche (Aufsichtsorgan über die Arbeitsgruppe für die Entwicklung, Planung und Auswertung eidgenössischer Medizinalprüfungen) deve essere soppresso con l'entrata in vigore del nuovo regolamento degli esami per le professioni mediche.
6. Il gruppo di lavoro incaricato di determinare le dimensioni dei camini (Arbeitsgruppe Kamindimensionierung) sarà soppresso dopo che ha lavorato per un quinquennio all'elaborazione delle direttive sull'altezza minima dei camini. Infatti non è necessario continuare l'esame di altri problemi di questo tipo.
7. L'entità numerica della commissione permanente della circolazione stradale dovrà essere ridotta conformemente alle direttive del Consiglio federale.
8. La commissione federale di ginnastica e di sport ha essa stessa istituito sette commissioni peritali. Nell'ambito della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si determinerà quali di queste commissioni potranno essere affidate ai Cantoni.
9. La commissione federale incaricata della vigilanza sui tiri fuori servizio (Eidgenössische Kommission für die Prüfung des ausserdienstlichen Schiesswesens), che non si è più riunita a contare dal 1974, aspetta i risultati dell'indagine condotta

sugli effetti sociopsicologici dell'inquinamento fonico causato dai poligoni di tiro. Essa deve essere soppressa e all'occorrenza ricostituita.

10. La commissione militare dello sci e quella dello sport militare che si riuniscono comunemente già da alcuni anni devono essere fuse.
11. Occorre riconsiderare i mandati attribuiti alle commissioni delle diverse armi del Dipartimento militare federale — in ogni caso almeno per quanto esse si occupano di problemi riguardanti l'armamento — all'atto della revisione dell'organizzazione dell'acquisto d'armamento.
12. Il gruppo di lavoro incaricato di riesaminare le spese di trasferimento della Confederazione (*Arbeitsgruppe zur Ueberprüfung der Transferausgaben des Bundes*) ha sospeso i propri lavori e quindi deve essere soppresso. Ove occorra, esso potrà essere ricostituito. Infatti è inammissibile l'esistenza di commissioni costituite a titolo di riserva.
13. La commissione per la ricerca agronomica e quella consultiva per le stazioni federali di ricerche agronomiche devono essere fuse onde migliorare il coordinamento delle loro attività; possibilmente ciò deve avvenire all'inizio del nuovo periodo amministrativo.
14. Visto che i servizi del gruppo peritale incaricato del controllo nel settore agricolo (*Fachausschuss für das landwirtschaftliche Kontrollwesen*) che si riunisce ogni biennio, sono poco richiesti, va esaminato se non vi sia possibilità di attribuire i suoi compiti ad altri uffici competenti. Quindi si procederà allo scioglimento del gruppo.
15. Il compito delle commissioni incaricate di valutare i tori e i verri per l'inseminazione artificiale (*Kommission zur Beurteilung der Stiere und Eber für die künstliche Besamung*) può probabilmente essere svolto dagli allevatori concessionari, dalle federazioni d'allevamento oppure dall'Ufficio federale dell'agricoltura. Il problema resta all'esame.
16. I motivi invocati in favore del mantenimento della commissione della degustazione del succo d'uva (*Degustationskommission für Traubensäfte*) non sono convincenti. Infatti, il controllo della qualità del succo d'uva spetta all'Associazione svizzera dei produttori di succhi d'uva oppure alla stazione di ricerca di Wädenswil. La commissione quindi deve essere soppressa.
17. La commissione delle ferrovie a cremagliera (*Zahnradbahnkommission*) e la commissione federale delle teleferiche hanno terminato i loro lavori e quindi, non essendo più necessarie, devono essere sciolte.

Rapporto della Cancelleria federale in merito alle commissioni extraparlamentari

Il 31 marzo 1981, la Cancelleria federale ha presentato il rapporto concernente i provvedimenti presi per le elezioni e le rielezioni del 1980. Il rapporto è del tenore seguente:

Il 25 giugno 1980, il Consiglio federale, conformemente alla proposta della Cancelleria federale, ha preso atto del rapporto della delegazione comune delle Commissioni della gestione alle Commissioni plenarie sui risultati della propria indagine relativa alle commissioni extraparlamentari della Confederazione (del 21 aprile 1980). Esso ha segnatamente invitato i dipartimenti a considerare le raccomandazioni delle Commissioni della gestione e i diversi esempi menzionati in detto rapporto. Nella Conferenza dei segretari generali del 26 agosto 1980, il cancelliere ha fornito precisazioni in merito.

241 Considerazione, in occasione delle rielezioni del 1980, delle conclusioni cui sono giunte le Commissioni della gestione

241.1 Elezioni da parte del Consiglio federale

Nelle proposte, i dipartimenti hanno analizzato e commentato le raccomandazioni delle Commissioni della gestione, segnatamente la necessità di ricondurre le Commissioni, di migliorare la rappresentanza in seno alle medesime e di limitare il numero dei membri a 25 rispettivamente a 15. All'atto della rielezione dei membri delle commissioni, il Consiglio federale ha cercato di garantire una più pronunciata rappresentanza dei Cantoni romandi e delle donne. Tuttavia, poiché non si potevano aumentare gli effettivi delle commissioni, tale finalità potrà essere conseguita soltanto progressivamente. Per il rimanente, non vi è stato nessun partito, nessun Cantone e nessuna associazione che abbia accettato di cedere un seggio in seno alle Commissioni. Tuttavia si è ugualmente riusciti a migliorare la rappresentanza nel senso surriferito. Meritano risalto i risultati seguenti:

241.11 Riduzioni del numero dei membri

DFAE Commissione nazionale svizzera per l'UNESCO (il numero dei membri è stato stabilito a 61)

DFI Commissione federale per la gioventù (il numero dei membri è stato ricondotto da 25 a 22);

Commissione federale dell'alimentazione, della legislazione e del controllo delle derrate alimentari (il numero dei membri è stato ricondotto da 40 a 37)

- DFGP Commissione federale per i problemi degli stranieri (il numero dei membri è stato ricondotto da 38 a 27);
 Commissione permanente della circolazione stradale (il numero dei membri è stato ricondotto da 53 a 50);
 Commissione federale di ricorso in materia di protezione civile (il numero dei membri e dei membri supplenti è stato ricondotto da 11 a 9)
- DFE Commissione federale degli specialisti dell'alcool (il numero dei membri è stato ricondotto da 35 a 29)

241.12 *Scioglimento di commissioni permanenti*

- DFAE Commissione delle indennità di nazionalizzazione e commissione di ricorso delle indennità di nazionalizzazione;
 Commissione per l'aiuto agli svizzeri dell'estero vittime della guerra e Commissione di ricorso per l'aiuto agli svizzeri dell'estero vittime della guerra
 I compiti di queste quattro commissioni saranno assunti dalla commissione delle indennità estere e dalle commissioni di ricorso in materia di indennità estere, i cui membri saranno eletti dal Consiglio federale nella primavera del 1981.
- DFI Commissione peritale per l'irradiazione delle derrate alimentari;
 Commissione peritale per l'esame in radioprotezione e in tecnica radiologica dei praticanti dentisti ammessi a esercitare dai Cantoni;
 Commissione peritale per l'esame in radioprotezione e in tecnica radiologica dei chiropratici ammessi a esercitare dai Cantoni
 I compiti di queste commissioni sono assegnati a due altre commissioni esistenti.
- DFEP Commissione di «clearing»
 Commissione di difesa nazionale economica

241.2 *Rinnovo delle commissioni da parte dei dipartimenti*

Nei succinti rapporti alla Cancelleria, i dipartimenti hanno dichiarato di aver esaminato le raccomandazioni della commissione di gestione. Essi hanno segnatamente accertata la necessità di ricondurre le commissioni, di migliorarne la rappresentanza e di limitarne il numero dei membri. Segnatamente è stato possibile consolidare leggermente la partecipazione neolatina.

Presso il DFGP il numero dei membri della Commissione di studio per la protezione civile è stato ricondotto da 28 a 19.

242 Casi singoli

242.1 Elezioni da parte del Consiglio federale

242.11 Deroghe alla disposizione che limita la durata del mandato

Diversi dipartimenti, nell'intento di garantire la continuità e la qualità dei lavori di talune commissioni, hanno proposto, conformemente all'articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza, di confermare taluni presidenti nelle proprie funzioni in deroga alla disposizione che limita la durata del mandato a 16 anni. Il Consiglio federale ha dato seguito favorevole a queste proposte nei casi seguenti:

DFAE Gruppo di lavoro «Historische Standortsbestimmung»
(A. Weitnauer, già ambasciatore)

Commissione svizzera della navigazione marittima (E. Wyss, consigliere di Stato)

DFI Commissione federale dei monumenti storici (prof. A. Schmid)

Commissione federale delle borse di studio (prof. E. Giddey)

Commissione federale di meteorologia (prof. Bonanomi)

Commissione federale delle malattie reumatiche (prof. G. Fallet)

Commissione federale di vigilanza sulla radioattività
(prof. O. Huber)

Commissione federale della protezione contro le radiazioni
(prof. G. Wagner)

Consiglio d'amministrazione del Fondo di compensazione dell'AVS (dott. W. Bühlmann)

DMF 8 commissari di campagna

DFEP Commissione federale peritale per la delimitazione delle zone di montagna (H. Zimmermann, ing. agr.)

DFTCE Commissione federale per la sicurezza degli impianti nucleari (dott. F. Alder)

Commissione federale per la sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (prof. M. Cosandey)

242.12 Aumento del numero dei membri

DFAE Commissione consultiva per la cooperazione internazionale allo sviluppo (il numero dei membri è aumentato da 15 a 17)

DFI Commissione federale degli stupefacenti (il numero dei membri è aumentato da 12 a 18)

Tali aumenti sono giustificati da due esigenze (il miglioramento della rappresentanza di dette commissioni e considerazioni dell'ampliamento del campo d'attività).

242.13 *Prima elezione di membri dell'Assemblea federale*

DFAE Commissione consultiva per la cooperazione internazionale allo sviluppo (signori Nebiker e de Capitani, consiglieri nazionali)

Motivi: Sostituzione di due parlamentari dimissionari del medesimo partito

Commissione consultiva federale per gli affari spaziali (consigliere di Stato Muheim)

Motivi: Sostituzione di un deputato dimissionario; competenze particolari in politica ed economia esterna

DFI Consiglio d'amministrazione del Fondo di compensazione dell'AVS (signora Füg, consigliere nazionale)

Motivi: Sostituzione di un parlamentare dimissionario del medesimo partito, che rappresentava gli assicurati

DFEP Commissione peritale per la tariffa doganale e la limitazione delle importazioni (signor Genoud, consigliere agli Stati)

Motivo: Sostituzione di un rappresentante dimissionario del Canton Vallese; il nuovo membro è stato scelto per le sue conoscenze della materia e perché direttore cantonale dell'economia pubblica

Commissione consultiva di politica commerciale (signora Blunschy, consigliere nazionale)

Motivo: la signora Blunschy, quale presidente della commissione consultiva per la cooperazione internazionale allo sviluppo, è la persona adatta per rappresentare gli interessi della cooperazione allo sviluppo

Commissione consultiva per l'esecuzione della legge sull'agricoltura (signor Biel, consigliere nazionale)

Motivo: Sostituzione di un rappresentante della Federazione delle cooperative Migros, dimissionario

Commissione federale per la costruzione d'abitazioni (signor Nauer, consigliere nazionale)

Motivo: l'onorevole Nauer rappresenta l'Associazione svizzera dell'abitazione.

242.14 *Limite d'età di 70 anni*

Il Consiglio federale non ha eletto nessun membro che ha superato l'età di 70 anni.

242.2 *Elezioni da parte dei dipartimenti*

242.21 *Deroghe alla disposizione che limita la durata del mandato*

DFI Al fine di garantire la continuità, il signor Francis Clottu (Meggen), membro a contare dal 1963, è stato rieletto per un quadriennio presidente del Comitato della Commissione federale per il commercio dei vini.

DFGP Durante l'attuale periodo amministrativo, tre membri della Commissione di studio per la protezione civile entrano nel loro 16^o anno di mandato; in considerazione della loro competenza e delle loro conoscenze il dipartimento rinuncia a limitare il loro mandato.

DFEP Il dipartimento e la Cancelleria ritengono che la limitazione del mandato non risulti indicata nel caso del comitato direttivo e del consiglio d'amministrazione di BUTYRA in quanto questi organi constano di rappresentanti d'organizzazioni che, a talune condizioni, ne assumono la responsabilità.

242.22 *Superamento del massimo di 15 o 25 membri*

DFI Al fine di consentire ai movimenti di protezione dell'ambiente la delega di un rappresentante, s'è dovuto nominare un membro suppletivo in seno alla Commissione consultiva per la costruzione delle strade nazionali. La nomina provoca il superamento del massimo stabilito di 25 membri.

DFEP Il Comitato direttore della BUTYRA consta di oltre 25 membri. Questo effettivo relativamente elevato è previsto nell'articolo 4 degli statuti del 6 settembre 1960 e si giustifica per consentire alle diverse cerchie d'interesse d'essere sufficientemente rappresentate.

242.23 *Prima elezione di membri dell'Assemblea federale*

DFI Commissione consultiva per la costruzione delle strade nazionali (consigliere agli Stati Gerber, consigliere nazionale Riesen)

Motivo: Sostituzione del delegato dimissionario dell'Unione svizzera dei contadini; miglior rappresentazione del partito socialista svizzero e della Svizzera romanda nella persona di un ex capo dicastero cantonale dei lavori pubblici

Forum del legno (consigliere nazionale Houmard)

Motivo: Il nuovo deputato dirige la Scuola svizzera del legno.

DFEP Commissione federale per i problemi riguardanti il mercato del lavoro (consigliere nazionale Allenspach)

Motivo: Sostituzione del segretario dimissionario dell'Unione centrale delle associazioni padronali svizzere; il nuovo membro è delegato di detta organizzazione.

DFTCE Commissione dei reclami radiotelevisione (consigliere nazionale Jaggi e consigliere nazionale Columberg)

Motivo: Entrambi vantano la debita competenza e rappresentano minoranze (gruppi linguistici, donne); la loro designazione contribuisce a migliorare la rappresentatività della commissione.

242.24 *Limite d'età a 70 anni*

DFGP Durante il corrente periodo amministrativo, un membro della commissione di studio per la protezione civile compirà i 70 anni. L'Ufficio ha invitato la Federazione delle città svizzere a delegare un giovane membro. La Federazione non ha però dato seguito all'offerta sottolineando l'alta competenza e esperienza politica del delegato attuale. Quest'ultimo è quindi stato rieleto per il rimanente periodo amministrativo.

243 Cambiamenti intervenuti nello stato delle commissioni a contare dal 1978

La presente risposta concerne tutte le commissioni permanenti o no e designate dal Consiglio federale o dai dipartimenti.

243.1 *Nuove commissioni istituite a contare dal 1978*

243.11 *Dipartimento degli affari esteri*

Commissione delle indennità estere (formazione proposta)

Commissione di ricorso in materia di indennità estere (formazione proposta)

243.12 *Dipartimento dell'interno*

Commissione incaricata di esaminare la rete delle strade nazionali
Commissione incaricata di preparare l'ordinanza sull'assicurazione infortuni

Gruppo di lavoro «Rapporto sulla famiglia»

243.13 *Dipartimento di giustizia e polizia*

Sottocommissione incaricata di esaminare i problemi di protezione della personalità nel trattamento dei dati riguardante il settore medico

Gruppo di lavoro incaricato di preparare un disegno sulla «protezione dei dati» nel settore privato

Commissione peritale per la revisione del diritto fondiario rurale (senza legislazione sui fitti agricoli)

Gruppo di lavoro per la revisione delle decisioni del Tribunale federale concernente i diritti dell'uomo

Commissione peritale per l'elaborazione di direttive riguardanti l'applicazione della fotogrammetria nelle regioni di montagna

Commissione peritale incaricata di preparare una legge sulla garanzia nell'assicurazione non vita

Commissione federale per i problemi degli stranieri (ristrutturazione di una commissione esistente; cfr. n. 111)

243.14 *Dipartimento militare*

Commissione dello sport militare (fusione di due commissioni)

243.15 *Dipartimento delle finanze*

Nessuna

243.16 *Dipartimento dell'economia pubblica*

Commissione superiore di ricorso in materia di contingentamento del latte

Commissione di statistica congiunturale e sociale (ristrutturazione)

Commissione di ricerche economiche (ristrutturazione)

Commissione per lo studio di problemi nel campo dell'economia animale

243.17 *Dipartimento dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie*

Commissione dei reclami radiotelevisione

Comitato consultivo per la concezione globale svizzera dei trasporti (sostituisce il Comitato direttivo, disciolto il 28 novembre 1977)

Commissione federale dell'economia delle acque

Commissione federale dell'energia

Commissione federale peritale per i giacimenti uraniferi svizzeri (ripresa dell'Ufficio federale dell'educazione e della scienza, Dipartimento dell'interno)

243.2 *Commissione sciolta a contare dal 1978*

(cfr. n. 112 del presente rapporto)

243.21 *Dipartimento degli affari esteri*

Commissione delle indennità di nazionalizzazione

Commissione di ricorso delle indennità di nazionalizzazione
Commissione per l'aiuto agli svizzeri dell'estero vittime della guerra
Commissione di ricorso per l'aiuto agli svizzeri dell'estero vittime della guerra

243.22 *Dipartimento dell'interno*

Organo di vigilanza del gruppo di lavoro per lo sviluppo, la pianificazione e lo spoglio degli esami federali per le professioni mediche dell'Istituto di ricerca in materia di formazione e esami
Commissione federale delle prestazioni per tubercolosi
Commissione speciale dei problemi della vecchiaia

243.23 *Dipartimento di giustizia e polizia*

Commissione peritale per la revisione del diritto sui fitti agricoli
Commissione consultiva per la sistemazione del territorio
Commissione federale consultiva per i problemi degli stranieri (ristrutturazione)

243.24 *Dipartimento militare*

Commissione per i tiri fuori servizio
Commissione dello sci militare (fusione con la seguente)
Commissione dello sport militare (fusione con la precedente)

243.25 *Dipartimento delle finanze*

Gruppo di lavoro incaricato del riesame delle spese di trasferimento della Confederazione
Commissione d'indagine sulla galleria del Furka
Commissione incaricata del riesame delle aliquote d'ammortamento e il riporto delle perdite riguardanti l'imposta per la difesa nazionale
Commissione per il rimborso dell'imposta sui benefici di guerra
Commissione peritale per l'orientamento qualitativo della coltura dei cereali pianificabili

243.26 *Dipartimento dell'economia pubblica*

Commissione del clearing
Commissione consultiva del preposto alla vigilanza dei prezzi
Commissione dello studio dei prezzi, dei costi e delle strutture economiche
Commissione di statistica sociale (ristrutturazione)
Gruppo d'acquisto delle forniture destinate a opere d'aiuto internazionale

Commissione peritale in materia di stima degli animali da eliminare nella lotta contro le epizootie

Commissione delle ricerche economiche (ristrutturazione)

Commissione di difesa nazionale economica

243.27 *Dipartimento dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie*

Gruppo di lavoro per la diffusione per cavo

Commissione per la concezione globale svizzera dei trasporti

Commissione federale delle teleferiche

Commissione federale della concezione globale dell'energia

Commissione d'indagine sull'incidente intervenuto presso la Centrale nucleare sperimentale di Lucens

Commissione federale delle torri di raffreddamento

244 Numero dei membri delle commissioni istituite a contare dal 1978

DFAE 12 uomini, 1 donna

DFI 22 uomini, 9 donne

DFGP 94 uomini, 8 donne

DMF nessuna nuova commissione; fusione di due commissioni esistenti

DFF nessuna nuova commissione

DFEP 75 uomini, 2 donne

DFTCE 54 uomini, 3 donne

Osservazione:

I dipartimenti sottolineano le difficoltà di reclutamento di donne nelle commissioni richiedenti competenze tecniche speciali (ad es. per il contingentamento del latte o le ricerche economiche).

245 Osservazioni particolari riguardanti talune commissioni

- Il numero dei membri della commissione per l'esame dei serbatoi è stato ricondotto da 24 a 21.
- Il numero dei membri della commissione dell'alimentazione è stato ricondotto da 40 a 37. Si è rivelata impossibile un'ulteriore riduzione in considerazione dell'incorporazione della commissione peritale per l'irradiazione delle derrate alimentari.
- Il gruppo peritale per i disinfettanti e i mezzi di sterminazione non è ancora stato sciolto. Un nuovo progetto d'ordinanza sulla disinfezione sottostà attualmente alla consultazione dei Cantoni;

il Gruppo di studio ha quindi terminato la propria missione e sarà testé ufficialmente disciolto.

- Il Gruppo di lavoro incaricato della determinazione delle dimensioni dei camini è stato sciolto a fine 1980.

Attualmente, l'Ufficio federale dell'agricoltura, d'intesa con le cerchie interessate, sta esaminando il problema della fusione della commissione consultiva per le stazioni federali di ricerche agronomiche e della commissione per la ricerca agronomica. Non sono ancora terminate le trattative con il Politecnico federale di Zurigo. Lo studio continua.

25 Procedura seguita ulteriormente dalle commissioni di gestione

Poiché il rapporto della Cancelleria federale lascia sospesi taluni problemi, le commissioni di gestione continueranno a occuparsi delle commissioni extraparlamentari nell'ambito dell'esame del rapporto di gestione al Consiglio federale per l'anno 1980.

3 Protezione giuridica del personale federale che costituisce rischio per la sicurezza

31 Già nel 1979, la *commissione* aveva sostenuto una petizione (P. Sager) che chiedeva il miglioramento della protezione giuridica dei funzionari federali che, secondo il parere della polizia federale, costituiscono un rischio per la sicurezza. La petizione è stata sottoposta per esame al Consiglio federale.

32 Nella prima risposta del 3 marzo, il *Consiglio federale* si pronuncia essenzialmente sulle tre principali esigenze poste dalla petizione. Quest'ultima chiedeva garanzia affinché l'amministrazione avesse a chiarire lo stato di fatto e udire il funzionario prima di prendere nei suoi confronti un provvedimento fondato su motivi di sicurezza. Secondariamente, doveva essere definita la nozione di rischio per la sicurezza; soltanto in tal modo poteva essere limitato il potere d'apprezzamento dell'amministrazione chiamata a valutare tale rischio e garantito quindi un controllo efficace da parte del Tribunale federale. La protezione giuridica del funzionario interessato potrebbe essere consolidata mediante l'istituzione di una commissione peritale permanente per i problemi di sicurezza. Questa commissione dovrebbe in ogni caso essere consultata prima che l'amministrazione possa provvisoriamente sospendere un funzionario che costituisce un rischio per la sicurezza o addirittura disdire i suoi rapporti di servizio.

La petizione fa riferimento a un caso di un funzionario del Dipartimento militare federale (DMF) considerato dal Ministero pubblico federale come un rischio per la sicurezza. Il 28 febbraio

1978, il Dipartimento militare l'aveva conseguentemente sospeso fino a nuovo avviso dalle proprie funzioni con effetto immediato in virtù dell'articolo 52 della legge sullo statuto dei funzionari (RS 172.221.10). Tuttavia, il Tribunale federale, su ricorso del funzionario interessato, ha annullato la decisione del DMF. Il TF aveva fatto notare che il DMF, giusta l'articolo 30 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021), avrebbe dovuto udire il funzionario prima di prendere il provvedimento in questione. Con tale omissione, il DMF aveva violato il diritto del funzionario di essere udito (DTF 104 Ib 129).

Dalla citata decisione del Tribunale federale risulta che l'amministrazione deve, in virtù dell'articolo 30 LPA, udire un funzionario prima di accertare che egli costituisce un rischio per la sicurezza e pertanto sospenderlo provvisoriamente dalle proprie funzioni giusta l'articolo 52 dell'ordinamento dei funzionari. L'articolo 30 LPA deve quindi essere rispettato in siffatta procedura.

Il Consiglio federale constata che il diritto attuale garantisce quindi a un funzionario il diritto di essere udito quando l'amministrazione intende adottare nei suoi confronti una misura fondata su motivi di sicurezza. Tale diritto è tuttavia rispettato soltanto se l'autorità precisa i rimproveri mossi al funzionario e i fatti su cui si fondano talché l'interessato possa pronunciarsi in merito (DTF 104 Ib 136). Inoltre, l'autorità deve anzitutto accertare i fatti; all'uopo essa impiega i mezzi di prova consuetudinari (art. 12 e segg. LPA). Riguardo all'audizione dei testimoni menzionati reiteratamente nella petizione conviene osservare che nella pratica tale mezzo di prova è raramente utilizzato. Ove l'autorità non elucidi in modo esatto e completo i fatti pertinenti, il funzionario può invocare tale manchevolezza mediante un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 104 lett. b OG). Quindi, la prima esigenza recata nella petizione Sager è già realizzata: giusta la legge sulla procedura amministrativa, l'autorità è tenuta a elucidare i fatti e a udire il funzionario prima di adottare provvedimenti di sicurezza nei suoi confronti. Il Consiglio federale non ha quindi ragione di proporre una qualsiasi modificazione.

Ciò nonostante, il Consiglio federale ha sottoposto alla commissione peritale per la riforma dell'organizzazione giudiziaria il problema a sapere se occorresse definire «il rischio per la sicurezza».

La commissione ha accertato che le situazioni di fatto costituenti un rischio per la sicurezza risultano essere diverse e suscettive di modificarsi rapidamente secondo le circostanze. Quindi, una definizione del rischio per la sicurezza risulterebbe evidentemente troppo rigida e mai potrebbe coprire tutte le eventualità. Quindi, la commissione peritale non può prevedere la possibilità di definire il rischio per la sicurezza.

Il Consiglio federale condivide siffatta opinione. Ancorché si riu-

scisse a definire in modo più preciso il rischio per la sicurezza, l'amministrazione continuerebbe in ogni modo a beneficiare di un margine d'apprezzamento considerevole per risolvere siffatti casi; ciò è implicito nella materia e corrisponde anche alla prassi della nostra corte suprema. Quest'ultima considera il problema della sicurezza come un problema di diritto; conseguentemente, in contrasto a quanto detto nella petizione Sager, essa non si limita unicamente all'esame dell'abuso di potere d'apprezzamento o dell'arbitrarietà.

Tuttavia, il Tribunale federale nell'esame del rischio per la sicurezza in un caso concreto, come del resto anche nell'esame di concetti giuridici indeterminati, usa una certa prudenza e riconosce all'amministrazione un margine d'apprezzamento (DTF 104 Ib 132). Quindi, il controllo giudiziario delle decisioni dell'amministrazione non risulterebbe consolidato in modo sensibile.

A parere del Consiglio federale, la protezione giuridica del funzionario potrebbe al massimo essere migliorata mediante l'istituzione di una commissione consultiva per i problemi di sicurezza. Siffatta soluzione sarebbe possibile nell'ambito della riforma dell'organizzazione giudiziaria. Si potrebbe prevedere l'istituzione di una nuova commissione consultiva analoga all'attuale commissione disciplinaria paritetica. Tuttavia è dubbio che questa soluzione abbia ad introdurre una migliore protezione giuridica. Il problema deve essere esaminato in modo approfondito dai dipartimenti interessati. Ciò presuppone però una revisione della legislazione sui funzionari e la consultazione delle associazioni del personale.

33 Riferendosi a tale risposta e a un colloquio col capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia, la *commissione* ha rinunciato a un nuovo disciplinamento della procedura e a una definizione del rischio per la sicurezza. Tuttavia, il 3 giugno 1980, essa ha sottoposto al Consiglio federale le raccomandazioni seguenti:

1. Ove si debba considerare che un funzionario federale costituisce un rischio per la sicurezza, il dipartimento cui è subordinato il funzionario interessato deve collaborare con il Ministero pubblico federale onde valutare il rischio e determinare i provvedimenti da prendersi.
2. La decisione concernente i provvedimenti non deve essere presa da un servizio subalterno bensì almeno dal capo del dipartimento interessato.

34 Il 3 settembre 1980, il *Consiglio federale* ha approvato queste raccomandazioni. Circa la prima raccomandazione, è fuori dubbio che il dipartimento competente debba collaborare con il Ministero pubblico federale. La seconda raccomandazione risulta in gran

parte corrispondente al disciplinamento vigente. Attualmente, l'autorità eleggente — il Consiglio federale o il capo dipartimento — deve adottare i provvedimenti necessari nei confronti di un funzionario che costituisca un rischio per la sicurezza.

Tuttavia, nella misura in cui i dipartimenti e il Consiglio dei Politecnici hanno delegato ai servizi subordinati la competenza di nominare i funzionari appartenenti alla classe di stipendio dalla 9^a alla 25^a e gli impiegati delle classi dalla 1^a alla 25^a (art. 4 cpv. 2 dell'ordinamento dei funzionari 1, art. 5 cpv. 2 dell'ordinamento dei funzionari 3 e art. 5 cpv. 2 dell'ordinamento degli impiegati), spetta a questi servizi la facoltà di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del personale che costituisce rischio per la sicurezza. Orbene, conformemente alla raccomandazione della commissione, tale competenza dovrebbe essere riservata al capo dipartimento. Quindi, siffatto disciplinamento speciale presuppone una modificazione dell'ordinamento degli impiegati.

Il Consiglio federale ha garantito che procederà a tale modificazione ove si rivelasse giudiziosa; ciò dovrà essere stabilito mediante un più approfondito esame. In tali termini esso si è dichiarato disposto a dar seguito alla seconda raccomandazione.

- 35** Il 13 novembre 1980 la commissione si è dichiarata provvisoriamente d'accordo con questa risposta.

III

Allegato

Elenco delle richieste trattate dalle Commissioni della gestione nel 1979

Annualmente, le commissioni di gestione ricevono numerose comunicazioni e richieste che esse valutano nell'esercizio dell'alta vigilanza. Dappresso è recata la lista delle richieste che sono state trattate in buona e debita forma in quanto affari singoli. Non sono menzionate le richieste emananti da funzionari federali.

Evidentemente, nel corso dell'anno è impossibile dar seguito formale a tutte le richieste depositate. Per norma generale però è nondimeno tenuto conto nell'ambito dell'esercizio dell'alta vigilanza, delle osservazioni che esse contengono.

1 Consiglio degli Stati

11 *A. Krebs contro il Tribunale federale*

La richiesta è diretta contro il fatto che, nel Cantone di Berna, i benefici immobiliari sono gravati dall'imposta sulla sostanza. L'agricoltore che aveva venduto i suoi fondi al proprio figlio è stato respinto dal Tribunale federale. La richiesta era stata respinta il 18 e il 19 giugno 1980 dai due Consigli, in quanto il Parlamento non aveva competenza di esercitare vigilanza sulla legislazione cantonale oppure sul modo in cui il Tribunale federale rende giustizia.

12 *O. Gutweniger contro il Tribunale federale*

Il richiedente insorge contro il fatto che da un canto il Tribunale federale gli nega la qualità di stare in giudizio per una certa categoria di vertenze e che, d'altro canto, le autorità cantonali rifiutano di attribuirgli un curatore. Nella fattispecie non vi è diniego di giustizia in quanto il cittadino non ha un diritto formale all'assistenza di un curatore per ciascuna vertenza anche se la procedura avviata è destinata all'insuccesso.

13 *N. Baumann contro il Dipartimento militare federale*

Durante un concorso di idee organizzato dall'Aggruppamento dell'armamento per sviluppare un simulatore elettronico destinato all'istruzione di cannonieri di DCA (Florett), non è stato considerato il progetto del richiedente. Le indagini effettuate dal gruppo di lavoro delle commissioni di gestione che ha esaminato l'organizzazione dell'acquisto d'armamento non ha accertato fatti che con-

sentano di dubitare che il richiedente non sia stato trattato correttamente.

2 Consiglio nazionale

21 *E. Fabian contro il Tribunale federale*

Il richiedente si lagna in quanto il Tribunale federale gli ha rifiutato l'assistenza giudiziaria gratuita facendo notare che la sua pratica sarebbe votata all'insuccesso. Poiché il richiedente non ha osservato il termine legale, qualsiasi altro motivo invocato dal Tribunale federale sarebbe stato assimilabile a una decisione definitiva (gratuita) nella causa stessa. Al fine di non consentire al richiedente di realizzare le proprie finalità mediante raggiri, il Tribunale federale ha rinunciato a fornire più ampie spiegazioni. La prassi severa adottata all'occorrenza risulta in ogni caso pienamente giustificata.

22 *R. Becht contro il Dipartimento federale delle finanze*

Il richiedente chiede il condono di una multa inflittagli per violazione dell'obbligo di dichiarare in dogana svizzera, in applicazione della «procedura semplificata». Il richiedente aveva esso stesso accettato la multa in dogana. Una decisione passata in giudicato non può essere annullata dalle Camere federali.

23 *E. Alther contro il Dipartimento federale dell'interno*

Il richiedente contrasta la medicina scolastica e chiede lo scioglimento del Fondo nazionale e dell'Accademia delle scienze mediche da parte del Dipartimento federale dell'interno nella sua qualità di organo di vigilanza della fondazione. La richiesta è manifestamente infondata.

Rapporto delle Commissioni della gestione all'Assemblea federale sulle ispezioni e richieste del 1980 del 9 aprile 1981

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1981
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	20
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	81.030
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	26.05.1981
Date	
Data	
Seite	212-239
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 487

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.